

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

**Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.**

**Art. 27**

*(Modifica all'articolo 85 della legge regionale 29/2005)*

1. Il comma 6 dell'articolo 85 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<< **6.** I CAT esercitano la propria attività a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore di enti pubblici. Ai fini dell'autorizzazione regionale lo statuto dei CAT prevede la presenza di un organo di controllo o del revisore unico stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale; prevede altresì che gli utili delle gestioni debbano essere reinvestiti nelle attività di cui al comma 2, fatta salva la percentuale massima del 10 per cento che può essere distribuita ai soci. I CAT possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza a favore di tutte le imprese del terziario che richiedessero dette attività.>>.